



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANTOVANI, MATRISCIANO, ANGRISANI, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, CORBETTA, DONNO, GIANNUZZI, GRANATO, GUIDOLIN, L’ABBATE, LANZI, NOCERINO, ORTIS, PIRRO, PRESUTTO, PUGLIA, ROMAGNOLI, ROMANO, TRENTACOSTE, VACCARO e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2021

Norme per la concessione di prestiti d’onore volti alla riqualificazione professionale dei lavoratori in stato di disoccupazione immatricolati ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha bisogno di lavoratori con una forte cultura scientifica e tecnica, capaci di far progredire culturalmente, socialmente ed economicamente il Paese. Attualmente i Paesi dove c'è più benessere hanno molti professionisti con profili tecnici, tecnologici e scientifici in grado di scoprire, inventare e applicare innovazioni. Sono i Paesi in cui la qualità della vita di tutti i cittadini è in costante miglioramento ed è per questo che la cultura scientifica è diventata quella su cui si basano tutte le moderne società avanzate.

Negli ultimi anni questi Paesi, in particolare gli Stati Uniti, la Cina, la Corea del Sud e il Giappone, stanno investendo enormi risorse per poter avere molti più laureati in materie scientifiche di quanti non ne abbiano adesso. In Italia, il numero dei laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (in lingua inglese «STEM») risulta ancora basso. Secondo i rapporti del 2018 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, elaborati dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, i laureati STEM del 2017 costituiscono solo il 26,5 per cento dei laureati dell'intero anno solare (circa 276.000). Tuttavia, i laureati provenienti da percorsi STEM evidenziano buone *performance* nel mercato del lavoro: a cinque anni dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è complessivamente pari all'89,3 per cento (+ 4,1 punti percentuali rispetto ai laureati non STEM). In sostanza, chi si laurea in queste materie trova lavoro più facilmente di quasi tutti gli altri laureati. Anche il «tasso di soddisfazione» risulta elevato: a cinque anni dal titolo, le lauree STEM sono ritenute «efficaci o molto efficaci» per il 61,8 per cento degli

occupati (tra i laureati non STEM la quota è pari al 58,6 per cento). Se quindi negli ultimi anni si registrano segnali positivi, essi sono ancora molto timidi e rischiano di indebolirsi senza politiche strutturali adeguate.

Questa situazione è dannosa per il futuro del nostro Paese. Un Paese con pochi laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica è un Paese che si impoverisce, che non è in grado di giocare la sua partita per il futuro. Un Paese senza questo tipo di laureati diventa più fragile. Gli esperti europei e italiani sono inoltre preoccupati perché temono che tra pochi anni avremo una carenza di insegnanti per le materie scientifiche come matematica, fisica, chimica. Occorre che i cittadini italiani e europei si appassionino alla matematica e alle scienze, ne comprendano l'elevato valore culturale per la società dei nostri tempi, siano consapevoli che la padronanza di queste discipline è indispensabile per il futuro loro e di tutti, e anche per l'esercizio consapevole della cittadinanza.

In particolare, la conoscenza di tali discipline può permettere ai lavoratori in stato di disoccupazione, ai quali è rivolto il presente disegno di legge, di avviare un percorso di riqualificazione che permetta loro l'acquisizione di nuove competenze e il reinserimento nel mercato del lavoro. Per incentivare la loro formazione, uno strumento possibile è il prestito d'onore. La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, ha disciplinato per la prima volta tale strumento per rendere effettivo il diritto allo studio. Si trattava di una misura molto avanzata per l'epoca perché stabiliva condizioni piuttosto garantiste per lo studente, non molto dissimili da

quelle attualmente previste dall'ordinamento tedesco: il prestito a tasso zero, infatti, poteva essere concesso solo agli aventi diritto alla borsa di studio, mentre la restituzione rateale doveva avvenire non prima dell'inizio di una attività lavorativa. Purtroppo, però, tale strumento non è mai effettivamente decollato come incentivo economico per favorire l'iscrizione alle università italiane.

Al contrario, in altri Paesi come la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l'Australia, il prestito d'onore sta sempre più prendendo piede, mentre studi economici giustificano sempre di più la preferenza verso questo strumento, che ha, in particolare, il pregio di permettere il coinvolgimento di una più ampia platea di studenti. Un meccanismo migliore anche della borsa di studio a fondo perduto, che è troppo oneroso nel medio/lungo termine, e che non permette di realizzare politiche di ampio respiro. Al contrario, con il prestito d'onore il sistema può diventare capace, gradualmente, di autoalimentarsi mediante il recupero delle somme investite.

Si ritiene pertanto che lo strumento del prestito d'onore sia indispensabile per incoraggiare le immatricolazioni dei lavoratori in stato di disoccupazione in lauree STEM, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», e all'articolo 34, commi terzo e quarto, che stabiliscono: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo

diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Il presente disegno di legge prevede quindi il riconoscimento di prestiti d'onore volti alla riqualificazione professionale dei lavoratori in stato di disoccupazione immatricolati ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. Nel dettaglio, il disegno di legge è composto di quattro articoli. L'articolo 1 prevede la concessione di prestiti d'onore come sostegno agli studi al fine di favorire la riqualificazione e la formazione dei lavoratori in stato di disoccupazione che siano immatricolati ai corsi di laurea STEM. Tali lavoratori devono avere un'età non superiore a cinquant'anni e aver terminato un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

L'articolo 2 prevede che per accedere al prestito i soggetti beneficiari devono conseguire, nel primo anno di immatricolazione, cinquanta crediti formativi universitari. Il prestito viene erogato in rate mensili il cui importo non può essere inferiore a 1.500 euro. Si disciplina inoltre la restituzione del prestito, prevedendo anche una serie di cause per la decadenza del diritto al beneficio previsto. Le modalità della concessione sono disciplinate dalle regioni, dalle province autonome e dalle università.

L'articolo 3 istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore per gli studenti iscritti ai suddetti corsi, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Esso può essere integrato da donazioni effettuate da parte di soggetti privati ed è alimentato anche con la restituzione dei prestiti d'onore concessi e poi decaduti.

Infine, l'articolo 4 contiene la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prestiti d'onore per lavoratori in stato di disoccupazione immatricolati ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica)

1. Al fine di favorire la riqualificazione e la formazione dei lavoratori e di incrementare il numero di laureati in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, in conformità con i principi di cui all'articolo 3, secondo comma, e all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, e fermo quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di età non superiore ai cinquant'anni, che abbiano terminato un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che siano immatricolati ai citati corsi di laurea, possono essere concessi prestiti d'onore come sostegno agli studi.

Art. 2.

(Concessione e revoca del prestito d'onore)

1. Per accedere ai prestiti d'onore di cui all'articolo 1, i soggetti indicati al medesimo articolo devono conseguire entro il primo anno dall'immatricolazione almeno cinquanta crediti formativi universitari.

2. I prestiti d'onore di cui all'articolo 1 sono erogati in rate mensili, il cui importo non può comunque essere inferiore a 1.500 euro per rata, e rinnovati annualmente fino al termine del corso di studi prescelto.

3. La restituzione dei prestiti d'onore di cui all'articolo 1 avviene senza interessi da parte del beneficiario e deve essere completata entro dieci anni dal conseguimento della laurea.

4. Il prestito d'onore è revocato quando il soggetto beneficiario si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) vada fuori corso per più di un anno rispetto alla durata fissata del corso di studi da lui prescelto;

b) non consegua negli anni successivi al primo anno di iscrizione il numero di crediti di cui al comma 1;

c) presenti dichiarazione di rinuncia agli studi;

d) presenti domanda di cambio di corso di laurea verso una disciplina diversa da quelle indicate all'articolo 1.

5. Nei casi previsti dal comma 4, il beneficiario è tenuto alla restituzione in un'unica soluzione degli importi già erogati, che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 3.

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università disciplinano le modalità per la concessione del prestito d'onore di cui all'articolo 1 sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

Art. 3.

*(Fondo d'intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d'onore)*

1. Per la concessione dei prestiti d'onore i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, uti-

lizzano in via prioritaria risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, nonché quelle del fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A integrazione delle disponibilità finanziarie destinate alla concessione dei prestiti d'onore in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica », con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

3. Il fondo di cui al comma 2 del presente articolo è ripartito per i medesimi anni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti.

4. Il fondo di cui al comma 2 può essere incrementato anche con i contributi di soggetti privati nonché mediante la restituzione dei prestiti d'onore concessi ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00